



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

Codice deontologico

Approvato
in sede costituyente il
15 luglio 2020

Introduzione

1. Nel presente **Codice Deontologico** (di seguito denominato C.D.), partendo da principi etici e da valori che sono impliciti nella relazione di accompagnamento individuale, collettiva e comunitaria, si individuano responsabilità, doveri ed impegni, applicabili nell'esercizio della professione di **animatori/trici per la gioventù** (anche detti *youth worker*), di **formatori/trici per la gioventù** e di **animatori/trici socio-educativi**, indipendentemente dalla situazione di lavoro, dall'utenza di riferimento e dall'organizzazione dei servizi in cui si opera.
2. Il presente C.D. ha come obiettivo quello di determinare e di garantire la qualità della pratica professionale delle figure professionali sopra menzionate, secondo i principi menzionati nel successivo punto 3 ed i criteri esplicitati dalle stesse figure professionali.
3. Il presente C.D. pone le sue radici nella Costituzione Italiana del 1946, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nella Carta sociale europea del 1965, nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e Adolescenza del 1989, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000.

Responsabilità nei confronti della professione

L'animatore/trice per la gioventù, il/la formatore/trici per la gioventù e l'animatore/trici socio-educativo, per poter esercitare la sua professione:

1. deve arricchire costantemente le proprie conoscenze e sviluppare le competenze personali e professionali attraverso l'aggiornamento permanente;
2. **deve confermare l'approccio relazionale insito nelle sue funzioni**, il costante confronto e la verifica anche con altre figure professionali;

3. deve programmare i suoi interventi dopo aver raccolto informazioni, osservato, valutato, confrontato dati, analizzato quanto è in suo possesso per predisporre e proporre ogni suo intervento in modo il più possibile obiettivo e complessivo;
4. deve essere consapevole della portata della propria funzione, così come del potere di cui è investito, e deve saperli assumere con piena responsabilità;
5. non deve abusare della propria posizione professionale e/o delle informazioni privilegiate ottenute grazie al suo ruolo per ottenere vantaggi personali o per terzi;
6. deve segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale; non nasconderà, negli ambiti preposti, le azioni a sua conoscenza esercitate da persone, soprattutto se non qualificate, che rechino danno o pregiudizio al lavoro.

Responsabilità nei confronti dell'utenza

L'animatore/trice per la gioventù, il/la formatore/trici per la gioventù e l'animatore/trici socio-educativo, nell'ambito della sua azione e nell'esercizio della propria funzione:

1. deve rispettare la personalità e la dignità dei propri utenti e del loro ambiente di vita, evitando qualsiasi forma di discriminazione che si riferisca, ad esempio, all'appartenenza etnica, all'identità di genere, all'età, alla religione, allo stato civile e/o giuridico, alle idee politiche, a una qualsiasi infermità o malattia e in generale alle condizioni personali e sociali;
2. non deve utilizzare tecniche che risultino di costrizione o manipolative. Può intervenire con autorevolezza e determinazione laddove l'azione dell'utente è auto/etero lesiva, ricorrendo a metodi e tecniche d'intervento che non danneggiano la dignità dell'utente;



Associazione Nazionale per l'Educazione Informale e Non Formale

3. durante il proprio intervento deve evitare tutte le relazioni personali con gli utenti che esulano dal rapporto professionale e presuppongono una dipendenza affettiva e intima a proprio vantaggio;
4. tiene costantemente presente il diritto dell'utente all'autodeterminazione e al libero arbitrio, rispettando le libertà d'opinione e di decisione.

Tutto ciò nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e in relazione alla sua condizione giuridica;

5. i dati personali degli utenti o di terzi devono essere raccolti e registrati unicamente per scopi determinati, attinenti allo svolgimento dei propri compiti professionali ed esclusivamente nell'interesse degli utenti medesimi, nel rispetto delle regole stabilite dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali;
6. **Segreto Professionale.** L'animatore/trice per la gioventù, il/la formatore/trici per la gioventù e l'animatore/trici socio-educativo è tenuto/a al segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza in ragione della sua professione e del carattere fiduciario della relazione instaurata con l'utenza, salve le giuste cause di rivelazione previste dalla legge e salvo il caso di rischio di pregiudizio con l'utenza, in particolare quando si tratti di minori o di incapaci, nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

7. Sanzioni

L'animatore/trice per la gioventù, il/la formatore/trici per la gioventù e l'animatore/trici socio-educativo è reso colpevole di scorrettezze o che abbia leso i principi dettati dal Codice Etico, sarà sottoposto ad un procedimento disciplinare la cui competenza è del Consiglio Direttivo. Il procedimento disciplinare ha inizio ad istanza del Consiglio Direttivo stesso o da chiunque sia interessato, e fa pervenire un'informativa.

L'animatore/trice per la gioventù, il/la formatore/trici per la gioventù e l'animatore/trici socio-educativo, potrà essere:

1. **Sospeso temporaneamente**, da uno a dodici mesi, se scorretto deontologicamente il suo comportamento, o se rinviato a giudizio per un reato connesso all'esercizio della professione o avvenuto durante l'esercizio stesso
2. **censurato**, con formale documento, che evidenzia la mancata commessa. La rilevanza di tale misura è tale da non comportare sospensione o espulsione.
3. **espulso** in caso di interdizione perpetua da pubblici uffici o per condanna per un reato commesso all'esercizio della professione o in occasione dell'esercizio della professione. Il patteggiamento della pena è equiparato a sentenza di condanna



Associazione Nazionale per l'Education Informale e Non Formale

Ogni procedimento disciplinare deve comprendere un previo avviso dell'interessato, di almeno 10 giorni, tempo in cui è possibile formulare degli atti difensivi personalmente o attraverso legale di fiducia incaricato.

